

Publicata all'Albo Pretorio	Trasmessa al CORECO	Comunicata al Capogruppo	Deliberazione
Il Reg. Pubbl. n.	Il Prot. N.	Il	Numero 21

COMUNE DI SETTEFRATI
(Prov. di Frosinone)

ORIGINALE
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemila..... addì **venti** del mese di **maggio** alle ore **20,00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali furono oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MACARI GERARDO
CARDELLI VINCENZO
IANNOZZI GIUSEPPE
GENTILE DANIELE
SOCCI MARCO
SOCCI ANTONIO
BOCCAROSSA ANNARITA
BERNARDELLI ANTONIO
VOLANTE FRANCO
DE RUBEIS PASQUALE
VENTRE JOACHIM
VENTURINI ALDO
COLAROSSA CLAUDIO

PRESENTI	ASSENTI
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	

TOTALI **13**

Partecipa all'adunanza il segretario comunale Dott.ssa Fabrizio Maria Antonietta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MACARI Gerardo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con proprio atto n. 14 del 9/10/1999 è stata nominata la commissione consiliare per la modifica dello Statuto comunale e la redazione del regolamento del Consiglio Comunale ai sensi della Legge 3/08/1999 n. 265;

Visto che con proprio precedente atto nella seduta odierna è stato approvato lo statuto comunale;

Visto che l'art. 28, comma 5 della Legge 265/1999 che, abrogando le norme rimaste in vigore del r.d. 148/1915, impone a tutti i Comuni di dotarsi di un regolamento del Consiglio Comunale;

Vista la proposta di regolamento del Consiglio predisposta dalla commissione istituita con delibera 14/1999;

Vista la legge 8/06/1990 n. 142 come successivamente integrata e modificata;

Vista la legge 3/08/1999 n. 265;

Visto il parere favorevole espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione;

Con votazione palese che dà il seguente esito:
presenti e votanti n. 13
voti favorevoli n. 13

DELIBERA

di approvare il regolamento per il Consiglio Comunale allegato al presente atto a formarne parte integrante che si compone di n. 45 articoli.

VISTO: Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990.

IL SEGRETARIO COMUNALE

M. Faber

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

PARTE I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalla legge 142/1990, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Se nel corso delle adunanze si presentano situazioni non disciplinate la decisione è adottata dal sindaco.

Art. 2 Interpretazione del regolamento

1. I consiglieri comunali che avessero eccezioni da sollevare in merito all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono presentarle in forma scritta al presidente, anche se sollevate in corso di seduta consiliare.
2. Il sindaco, nella prima seduta successiva utile, fornisce l'interpretazione che viene votata dal Consiglio e costituisce interpretazione di validità permanente in merito alla quale non possono essere sollevate ulteriori eccezioni.

Art. 3 Durata in carica del Consiglio.

1. Il consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida degli eletti e dura in carica fino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili, indicandovi i motivi d'urgenza che rendono necessaria l'adozione.

Art. 4 La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale in apposita sala.
2. Il sindaco, eccezionalmente, può stabilire la sede dell'adunanza in luogo diverso quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità della stessa o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, o avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
3. L'avviso di convocazione deve indicare la sede dove sarà tenuta l'adunanza del consiglio.
4. Nella giornata in cui si tiene l'adunanza dovrà essere esposta, all'esterno, la bandiera dello Stato e quella europea.

CAPO II

IL PRESIDENTE

Art. 5 Presidenza delle adunanze.

1. Il presidente delle adunanze del consiglio è il sindaco.
2. In caso di assenza o impedimento del sindaco, la presidenza è assunta dal vice-sindaco, e, nel caso anche questi sia assente o impedito, dagli altri assessori secondo l'ordine di età, a partire dal più anziano.

Art. 6 Compiti e poteri del presidente.

- 1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo e assicura l'esercizio delle funzioni al consiglio assegnate dalla legge e dallo statuto.*
- 2. Egli provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea, modera la discussione e sorveglia l'osservanza del presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama i risultati.*
- 3. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine, per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.*

CAPO III I GRUPPI CONSILIARI

Art. 7 Costituzione

- 1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare.*
- 2. I singoli gruppi risultanti eletti devono comunicare per iscritto al sindaco e al segretario comunale il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neoeletto. Analogamente verranno segnalate le variazioni nella persona del capogruppo. In mancanza di segnalazioni verranno considerati capogruppo il consigliere del gruppo non componente della giunta che abbia riportato il maggior numero di voti.*

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 8 Costituzione e composizione

- 1. Il consiglio comunale può costituire al suo interno, per tutta la durata in carica, commissioni permanenti stabilendone il numero, e le competenze e determinando la loro composizione numerica.*
- 2. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, tutti i gruppi presenti in consiglio e sono nominati con votazione palese sulla base delle designazioni fatte da ciascun capogruppo, analogamente si procederà alle eventuali sostituzioni.*
- 3. Alle commissioni permanenti possono partecipare, senza diritto di voto, il sindaco, l'assessore delegato per materia e il funzionario competente per materia.*

Art. 9 Presidenza e convocazione delle commissioni

- 1. Il presidente di ciascuna commissione è eletta dalla stessa tra i suoi componenti, a maggioranza dei voti dei componenti. Se la commissione ha funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ad un consigliere designato dai gruppi di minoranza.*
- 2. La prima riunione della commissione, in cui viene eletto il presidente, viene convocata dal sindaco.*
- 3. Il presidente convoca e presiede le riunioni, fissandone data e argomenti da trattare con convocazioni scritte da recapitare ai componenti la commissione almeno due giorni prima della riunione.*

Art. 10 Funzionamento delle commissioni permanenti.

- 1. Le riunioni delle commissioni sono valide quando siano presenti i componenti dei gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei consiglieri in carica.*
- 2. Le sedute sono pubbliche tranne i casi in cui si debbano esprimere apprezzamenti o valutazioni su persone.*
- 3. Per l'esame di particolari argomenti la commissione può invitare a partecipare alle riunioni rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche, espressioni rappresentative della realtà locale.*

Art. 11 Funzione delle commissioni consiliari permanenti

- 1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del consiglio comunale e esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di iniziativa e controllo mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo di gestione e degli investimenti.*

2. *Le commissioni hanno potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza, da inserire, al perfezionamento dell'istruttoria, con esito positivo, nell'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria.*
3. *Il verbale delle commissioni viene redatto da un componente della commissione stessa nominato dal presidente e vengono trasmessi al sindaco che li fa inserire, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono.*

CAPO V COMMISSIONI SPECIALI

Art. 12 Commissione d'indagine riservata e commissioni di studio.

1. *Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi membri può istituire al proprio interno commissioni d'indagine riservata sull'attività dell'amministrazione.*
2. *Nella delibera di costituzione viene definito l'oggetto l'ambito dell'indagine e il termine per concluderla.*
3. *La commissione riferisce al consiglio che adotta i provvedimenti conseguenti.*
4. *Possono essere istituite inoltre, per materie di particolare complessità e rilevanza, commissioni di studio, di cui fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi.*
5. *La relazione conclusiva della commissione viene sottoposta al consiglio al termine dell'incarico.*

CAPO VI I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 13

1. *Per ogni votazione che debba tenersi con il sistema della votazione segreta occorre l'assistenza degli scrutatori, designati dal sindaco in numero di tre tra i consiglieri presenti. La minoranza deve essere sempre rappresentata. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.*

PARTE II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 14 Entrata in carica. Convalida

1. *I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione.*
2. *La convalida degli eletti avviene nella prima seduta del consiglio neo eletto, prima di deliberare su qualsiasi argomento. La votazione circa la mancanza di cause che comportino ineleggibilità o incompatibilità degli eletti avviene in forma palese e unica.*
3. *Si procederà a votazione separata per i casi relativi agli eletti per i quali sussista una delle cause di incompatibilità o ineleggibilità previste dalla legge.*
4. *Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.*

Art. 15 Dimissioni

1. *Le dimissioni dalla carica devono essere presentate dai consiglieri con una comunicazione scritta e sottoscritta al Consiglio Comunale.*
2. *Esse sono irrevocabili e immediatamente efficaci.*
3. *La surrogazione deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.*

Art. 16 Decadenza e rimozione dalla carica

1. *Il consiglio comunale procede alla dichiarazione di decadenza dei consiglieri per cui si appalesi una causa di ineleggibilità o incompatibilità preesistente alla elezione o sopravvenuta. In tal caso la causa viene contestata al consigliere il quale può rimuoverla. In caso contrario il consigliere viene dichiarato decaduto.*
2. *Viene altresì dichiarato decaduto il consigliere condannato con sentenza passata in giudicato, per alcuno dei delitti di cui alla legge 55/1990.*

3. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti, dopo che il sindaco lo ha invitato a presentare le giustificazioni, nel caso non vengano presentate in un termine non inferiore a venti giorni o non vengano ritenute valide dal consiglio.
4. La surrogazione dei consiglieri decaduti ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza.

Art. 17 Diritti d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del consiglio comunale, mediante la presentazione di proposte di deliberazione o emendamenti.
2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione concernenti materie comprese nella competenza del consiglio comunale.
3. La proposta di deliberazione, accompagnata da una relazione, entrambe sottoscritte dal proponente, devono essere sottoscritte e presentate al sindaco perché, esperita l'istruttoria da parte degli uffici, sia inserita nell'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

Art. 18 Diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti di competenza del Consiglio.
2. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta ad avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere motivi e criteri in base ai quali si intende di operare in merito ad un determinato fatto o intervento o hanno carattere ispettivo e sono rivolte ad accertare la legittimità e la correttezza dell'operato dell'amministrazione.
4. L'interrogazione va presentata per iscritto, deve essere debitamente firmata, e deve specificare se si intende avere risposta in consiglio.
5. Se il richiedente intende avere risposta in consiglio il sindaco deve iscriverla nella prima seduta consiliare.
6. Se l'interrogante assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.
7. Se l'interrogazione nulla specifica, salvo diversa decisione del sindaco, l'assessore competente o il sindaco daranno risposta scritta entro 30 giorni.

Art. 19 Interpellanze

1. L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al sindaco o all'assessore delegato circa i motivi, le intenzioni e la condotta dell'amministrazione su un determinato argomento.
2. L'interpellanza va presentata per iscritto e sarà iscritta tra gli argomenti del primo consiglio comunale che si terrà.

Art. 20 Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto alla promozione di iniziative o interventi nell'ambito dell'attività del comune che si conclude con una risoluzione del consiglio.
2. Deve essere presentata per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

Art. 21 Richiesta di convocazione del consiglio.

1. Il sindaco è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti che gli stessi abbiano richiesto.
2. La richiesta deve contenere, per ciascun argomento richiesto, in allegato il relativo schema di deliberazione che verrà sottoposto all'esame per i pareri di legge.
3. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione di cui ai precedenti commi provvede il prefetto ai sensi dell'art. 36 della legge 142/90.

Art. 22. Diritto di informazione

1. *I consiglieri hanno diritto di ottenere dal comune tutte le informazioni in loro possesso necessarie per l'espletamento del mandato amministrativo.*
2. *I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.*
3. *I consiglieri possono visionare, a richiesta, negli orari di apertura degli uffici, le delibere con i relativi allegati adottati dalla giunta.*

Art. 23. Partecipazione alle adunanze

1. *Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.*
2. *Nel caso di assenza la giustificazione dovrà essere resa al sindaco prima della seduta consigliere successiva a quella in cui si è verificata l'assenza.*
3. *Il sindaco, gli assessori e i consiglieri sono tenuti ad astenersi dalla discussione e dalla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.*
4. *L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti di carattere generale compresi i piani urbanistici.*

Art. 24. Nomine e incarichi ai consiglieri comunali

1. *Il consiglio comunale stabilisce gli indirizzi che il sindaco dovrà seguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni.*
3. *Nei casi in cui la legge riserva al consiglio la nomina di rappresentanti del consiglio stesso, si provvede in seduta pubblica con voto segreto su designazione palese del capogruppo.*

Art. 25. Funzioni rappresentative

1. *I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.*

PARTE III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 26. convocazione

1. *La convocazione del consiglio comunale è disposta dal sindaco o da chi legalmente lo sostituisce.*
2. *La convocazione è disposta a mezzo di avvisi scritti contenenti :*
3. *l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui verrà tenuta l'adunanza ,*
4. *l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori,*
5. *il luogo, il giorno e l'ora in cui , in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione.*
6. *L'ordine del giorno che dovrà contenere separatamente gli argomenti da tenere in seduta pubblica e quelli da tenere in seduta segreta e da inserire successivamente ai primi.*
7. *Quando l'avviso di prima convocazione contiene anche giorno e ora della seconda convocazione, l'invito andrà ripetuto ai soli consiglieri assenti nella prima convocazione almeno 24 ore prima di quella fissata per la seduta di seconda convocazione.*

Art. 27. Distinzione delle adunanze.

1. *Il consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali: linee programmatiche di mandato, bilanci annuali e pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, rendiconti della gestione. In questo caso l'avviso di convocazione dovrà essere consegnato almeno 5 giorni liberi prima di quello in cui si tiene la riunione.*

2. Il consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria per tutti i casi non previsti al n. 1. Il relativo avviso dovrà essere consegnato 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
3. Il consiglio è convocato d'urgenza quando esistono motivi rilevanti e indilazionabili. In questo caso gli avvisi andranno consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seduta.
4. Del pari dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seduta gli ordini del giorno aggiuntivi resi necessari per motivi rilevanti in un consiglio già convocato.

Art. 28 Sedute di prima e seconda convocazione

1. Nelle sedute di prima convocazione il consiglio potrà deliberare solo con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati.
2. Le sedute di seconda convocazione saranno valide con la presenza di almeno 4 consiglieri.
3. Tali sedute dovranno aver luogo non prima di due e non oltre 10 giorni da quella andata deserta.
4. La seduta è di seconda convocazione solo per gli argomenti che erano stati inseriti all'ordine del giorno della seduta precedente. E per i quali non sia stato possibile deliberare per mancanza del numero legale.
5. Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti e votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 29 Avviso di convocazione. Consegna. Termini.

1. L'avviso di convocazione deve essere consegnato, nei tempi stabiliti al precedente art., a mezzo del messo comunale, nel domicilio dei consiglieri.
2. I consiglieri non residenti nel territorio del comune sono tenuti, ai fini dell'espletamento del mandato, a comunicare alla segreteria, un domiciliatario residente nel comune indicando, per iscritto alla segreteria, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione e ogni altro atto pertinente la carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
3. In mancanza della designazione di cui al punto 2, la comunicazione verrà notificata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio di residenza, senza particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna a domicilio.
4. L'eventuale consegna in ritardo o mancata consegna dell'avviso si intende sanata con la partecipazione alla seduta consiliare.
5. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura del messo comunale, entro i termini del precedente art. 27, viene pubblicato all'albo pretorio.
6. Quando all'ordine del giorno sono iscritti oggetti di particolare importanza, il sindaco potrà disporre l'affissione in altri luoghi pubblici.

Art. 30. Deposito degli atti per la consultazione.

1. Tutte le proposte di deliberazione, relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, complete dei pareri di cui all'art. 53 e, ove occorra, di cui all'art. 55, quinto comma, della legge 8/6/1990, corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate, a disposizione dei consiglieri presso la segreteria comunale, almeno 48 ore prima della seduta consiliare, salvo i casi di convocazione d'urgenza e di ordini del giorno aggiuntivi in cui devono essere depositati 24 ore prima della seduta consiliare.
2. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti richiamati o citati nelle proposte in visione e nei relativi allegati.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso della seduta ogni consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, li può consultare.

CAPO IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 31 Comportamento del pubblico

1. *Nell'apposito spazio riservato al pubblico chiunque può assistere alle adunanze pubbliche.*
2. *Non è consentita, in alcuna maniera, la possibilità di intervento da parte del pubblico.*
3. *Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi, dietro esplicita richiesta.*
4. *Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un comportamento corretto, non può portare armi di sorta e per tutta la seduta deve restare a capo scoperto, in silenzio con assoluto divieto di parlare ed astenersi da ogni manifestazione di assenso o di dissenso.*
5. *Il sindaco può disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti alle previsioni dei precedenti commi, , anche avvalendosi della forza pubblica.*

Art. 32 Ammissione di funzionari e consulenti

1. *Il sindaco, per le esigenze del consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali, esperti, consulenti, nonché professionisti incaricati di progettazioni o studi per conto del comune, perché effettuino relazioni o diano informazioni o quant'altro risulti necessario.*

Art. 33 Comportamento dei consiglieri

1. *Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.*
2. *Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va contenuto nei limiti dell'educazione, e del civile rispetto.*
3. *Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia frasi sconvenienti il sindaco lo richiama, dopo un secondo richiamo il presidente deve impedire al consigliere la parola fino alla conclusione dell'oggetto in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il consiglio, su sua richiesta decide con votazione in forma palese.*

Art. 34 Ordine della discussione

1. *I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo l'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal presidente.*
2. *I consiglieri partecipano alle adunanze seduti e parlano dai loro posti rivolti al presidente e al consiglio.*
3. *I consiglieri che intendono parlare devono farne richiesta al presidente all'inizio del dibattito o alla fine degli altri interventi.*
4. *Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi tra i consiglieri e solo il presidente, per richiamo al regolamento o ai termini di durata, può interrompere che sta parlando.*
5. *Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione.*

CAPO V ORDINE DEI LAVORI

Art. 35. Ordine di trattazione degli argomenti.

1. *Il consiglio comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione può essere modificato per decisione del presidente o per richiesta di un consigliere, previa votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare.*

2. Prima della trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, il presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività per ogni di particolare attualità anche se non sia iscritto all'o.d.g.
3. Ogni consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazioni di eventi e per commemorazioni importanti.

Art. 36 Discussione

1. Terminata l'illustrazione dell'argomento da parte del relatore, il presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine di richiesta.
2. Gli interventi dei consiglieri dovranno essere contenuti, singolarmente, in un tempo non superiore a dieci minuti.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere può intervenire solo una seconda volta e per non più di cinque minuti.

Art. 37. Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia trattato, indicandone i motivi. Può essere posta solo prima della votazione.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto di rinviare la trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi. Può essere posta prima della votazione.
3. Le questioni di cui ai precedenti commi vengono esaminate e votate prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre tre minuti.
4. Il consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 38 Fatto personale

1. Costituisce fatto personale quando un consigliere si senta censurato nella propria condotta o si senta attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal presidente.
3. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisare il motivo ed il presidente decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del presidente è rifiutata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa. fare apprezzamenti sui voti del consiglio, o comunque discuterli.

Art. 39 Termine della seduta

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'o.d.g., il presidente dichiara conclusa la riunione.
2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli argomenti posti all'o.d.g., il presidente sospende la seduta.
3. La determinazione del giorno e dell'ora della successiva adunanza, salvo che il consiglio stesso lo decida immediatamente, è presa dal presidente.
4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'o.d.g. degli oggetti ancora da trattare e essere notificata a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per l'adunanza che è sempre di prima convocazione.

Publicata all'Aibo Pretorio	Trasmessa al CORECO	Comunicata al Capogruppo	Deliberazione
Il 21.3.09 Reg.Pubbl. n. 15.....	Il Prot. N.	Il	Numero 01

COMUNE DI SETTEFRATI
(Prov. di Frosinone)

ORIGINALE

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE; ART. 41, 3^o comma.
II CONVOCAZIONE STRAORDINARIA.

L'anno duemila noveaddi ventuno del mese di marzo alle ore 18,33
nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali furono oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MALIZIA LORENZO
GENTILE DANIELE
MAZZENGA ANTONIO
ERAMO MARCO
ROTONDI ROCCO
DE RUBEIS PASQUALE
FERRANTE ANTONIO
POMPA MASSIMO
MALIZIA MARIO
MACARI GERARDO
SOCCI ANTONIO
IANNETTA FAUSTO
BERNARDELLI ANTONIO

PRESENTI	ASSENTI
X	
X	X
X	
X	X
X	X
X	X
X	
X	
X	X
X	
08	05

TOTALI

Partecipa all'adunanza il segretario comunale Dott. Amedeo Macari il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MALIZIA Lorenzo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la delibera consiliare n.21 del 20.05.2000, con la quale veniva approvato il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

RITENUTO di dover integrare tale regolamento aggiungendo il comma 3 all'art.41;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale;

CON VOTI unanimi, palesemente resi;

DELIBERA

di aggiungere al regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale, approvato con delibera di consiglio comunale n.21 del 20.05.2000, il seguente comma 3 all'art.41:
"i consiglieri possono astenersi: Gli astenuti non si calcolano nelle votazioni palesi".

CAPO V PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE. VERBALE

Art. 40 Verbali delle sedute

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio e provvede alla redazione del verbale.
2. Il verbale è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni, dal consiglio comunale.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva e il numero dei voti favorevoli, dei contrari e degli astenuti su ogni deliberazione.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri sono riportati in sintesi.
5. Qualora gli interessati dovessero chiedere l'inserimento dei propri interventi in maniera integrale e completa, devono consegnare copia del proprio intervento per iscritto, firmato, al segretario comunale.
6. Il verbale delle sedute contiene la sintesi della discussione sugli argomenti della seduta consiliare, non può contenere dichiarazioni:
 - ingiuriose
 - contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume
 - di protesta contro i provvedimenti adottati dal consiglio.
7. Il verbale è firmato dal presidente e dal segretario.

PARTE IV LE VOTAZIONI

Art. 41 votazione palese

1. L'espressione del voto è effettuata, di norma, in forma palese: i consiglieri votano per alzata di mano o ad alta voce per appello nominale, quando sia prescritto dalla legge o dallo statuto o in tal senso si sia espresso il consiglio su richiesta di almeno tre consiglieri.
2. Per la votazione per appello nominale il presidente precisa il significato del "sì" alla proposta di deliberazione e del "no" alla stessa contrario, il segretario comunale fa l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce e il risultato delle votazioni è riscontrato dal presidente con l'assistenza del segretario comunale e degli scrutatori.

(CONHA 3 AGGIUNTO CON DELIBERA DI C.C. N. 2 / 2009)

3. I CONSIGLIERI POSSONO ASTENERSI. GLI ASTENUTI NON SI CALCOLANO NELLE VOTAZIONI PALESI.

Art. 42 votazione segreta

1. Le deliberazioni concernenti persone devono essere prese a scrutinio segreto.
2. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
3. Il presidente, con l'assistenza degli scrutatori procede allo spoglio delle schede accertandosi che risultino corrispondenti al numero dei votanti e ne riconosce e proclama l'esito.
4. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
5. Le schede vengono distrutte al termine della seduta consiliare.

Art. 43 Modalità generali

1. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
2. Su ogni argomento la votazione è stabilita come segue:
 - votazione sulla questione pregiudiziale
 - votazione sulle proposte di emendamento, soppressive, modificative e/o aggiuntive

3. Per gli argomenti divisi in articoli o in parti la votazione è complessiva a meno che almeno cinque consiglieri richiedano la votazione per parti o articoli separati.

PARTE V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo comunale per ulteriori 15 giorni

Art. 45 Diffusione

1. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, sarà consegnata a tutti i consiglieri comunali in carica.
2. Copia del regolamento sarà inviata, a cura del segretario comunale, a tutti i consiglieri neo eletti dopo la proclamazione dell'elezione.